

## schema Bando misure B.1.2 – B.3.3

### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“Soggetto attuatore”*: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- b) *“Cabina di coordinamento”*: la Cabina di coordinamento di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
- c) *“Agenzia”*: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
- d) *“TFUE”*: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- f) *“Regolamento de minimis”*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) *“PMI”*: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del “Regolamento GBER” e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
- h) *“Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”*: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2022-2027 contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, applicabile;
- i) *“unità produttiva”*: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- j) *“importo di aiuto corretto”*: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:  $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$  dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di

costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;

k) *“tutela ambientale”*: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;

l) *“ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

m) *“sviluppo sperimentale”*: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

n) *“innovazione dell’organizzazione”*: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) *“innovazione di processo”*: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da

variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

p) *“riciclaggio”*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

q) *“DNSH”*: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

r) *“Temporary framework”*: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e ss.mm.ii.;

s) *“Temporary Crisis Framework”*: Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final.

## **Art. 2**

### **(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)**

1. Il presente bando, al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 come definite dall’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, fornisce le disposizioni volte a consentire l’attuazione e la gestione ad opera del Soggetto Gestore della misura finalizzata al rilancio del tessuto imprenditoriale nonché dell’occupazione delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 mediante il finanziamento:

a) conformemente con la misura B1.2 del PNC Sisma, di programmi di sviluppo unitari composti da uno o più progetti d’investimento, a carattere produttivo e/o ambientale, strettamente connessi e funzionali tra loro e dal carattere innovativo; a tali programmi possono essere aggiunti progetti di ricerca, di sviluppo ed innovazione, di sviluppo delle competenze, di digitalizzazione, nonché iniziative di consolidamento, rafforzamento, riposizionamento e crescita per le imprese aventi sede nelle aree del cratere prima del sisma;

b) conformemente con la misura B3.3 del PNC Sisma, di programmi finalizzati all’applicazione dei principi dell’economia circolare nel settore edile che tendano ad un modello economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo; tale finalità è perseguibile mediante la gestione delle macerie e dei materiali risultanti dall’attività di ricostruzione attraverso il finanziamento di investimenti idonei alla trasformazione delle macerie, nonché dei materiali quali terre e rocce di scavo nei modi e nei limiti previsti dalla legge vigente, in materie prime e seconde per l’edilizia, per la realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino ambientale e per le altre destinazioni previste dalla disciplina vigente, riducendo il volume da smaltire e attivando nuovi processi produttivi locali e nuove filiere produttive, attraverso il riuso e riciclo dei materiali da costruzione e demolizione.

2. Il Soggetto gestore opera nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER, del

Regolamento “de minimis” e del *Temporary Framework* e in particolare:

- a) per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 14 del Regolamento (UE) 615/2014 GBER, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e delle intensità di aiuto ivi stabilite;
- b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 17 del Regolamento GBER;
- c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di Consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 18 del Regolamento GBER;
- d) per la concessione degli aiuti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nel rispetto dei principi contenuti dall’articolo 25 del Regolamento GBER;
- e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47 del Regolamento GBER;
- f) per la concessione degli aiuti ai sensi del *Temporary Framework* nel rispetto della sezione 3.13;
- g) per la concessione degli aiuti ai sensi del *Temporary Crisis Framework* nel rispetto della sezione 2.1;
- h) per la concessione degli aiuti a titolo di “de minimis” secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.

3. Per la migliore attuazione delle presenti misure, con successivo provvedimento potranno essere forniti ulteriori chiarimenti e/o specifiche in merito al dettaglio delle attività e delle spese ammissibili, alle modalità di accesso alle agevolazioni, ai criteri di valutazione istruttoria, nonché all’attuazione dell’intervento, come declinato nei successivi articoli, nonché l’elenco degli oneri informativi ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **Art. 3 (Soggetto gestore)**

- 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l’esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente bando sono affidati al Soggetto gestore.
- 2. Con apposita convenzione tra i Soggetti attuatori e l’Agenzia sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente bando, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie all’Agenzia.

### **Art. 4 (Soggetti beneficiari)**

1. I beneficiari delle agevolazioni in oggetto sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata “soggetto proponente”, e/o le eventuali altre imprese che, anche in forma congiunta in particolare mediante lo strumento della rete di impresa, intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate “aderenti”. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l’Amministrazione ai fini

della coerenza tecnica ed economica dei programmi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, ove esistente; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;

f. esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;

g. esclusivamente per le agevolazioni relative ad investimenti superiori ad Euro 5.000.000, essere costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del Codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, ed aver avviato la propria attività da almeno tre anni ed essere in possesso di almeno tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, od altrimenti, in caso di società di nuova costituzione, incluse le c.d. start-up innovative iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese, avere tra i soci almeno una società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale e con almeno tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda.

3. Le reti di imprese sono ammesse mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). In particolare, il contratto deve:

a. essere stipulato tra imprese aventi le medesime caratteristiche di quelle elencate nel precedente comma 2 e del presente articolo;

- b. prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto;
  - c. nel caso di "rete-contratto", prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente bando;
  - d. essere composto da un numero minimo di 3 imprese e un massimo di 6 imprese.
4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
5. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali – DNSH ("Do no significant harm") sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Soggetto gestore.

## **Art. 5 (Programmi ammissibili)**

1. Con riferimento:

- a) alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo a carattere industriale, turistico e di trasformazione di prodotti agricoli ed i programmi di tutela ambientale;
- b) alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo a carattere industriale ed i programmi di tutela ambientale.

2. Per i soli programmi di cui alle finalità richiamate all'articolo 2 comma 1 lettera a), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 4.000.000,00 di euro (quattromilioni), è possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili del programma complessivo; per i programmi di cui alle finalità richiamate all'articolo 2 comma 1 lettera b), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 1.000.000, di euro (un milione), è possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili del programma complessivo.

3. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, della sezione 3.13 del Temporary Framework, della sezione 2.1 del *Temporary Crisis Framework* e del Regolamento de minimis, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 4 per le imprese di grandi dimensioni, alla:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c) riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

4. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3, sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 3, lettera a) e quelli di cui alla lettera c) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva. A tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale.

Le grandi imprese possono richiedere le agevolazioni di cui al presente bando usufruendo del regime "de minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013 o dei regimi *Temporary Framework* e *Temporary Crisis Framework* ove applicabili.

5. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento GBER;

b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento GBER;

c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 38 del Regolamento GBER;

d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 40 del Regolamento GBER;

e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 41 del Regolamento GBER;

f) il risanamento di siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 45 del Regolamento GBER;

h) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER.

6. I progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5, comma 2, sono ammissibili alle agevolazioni, nell'ambito dei programmi aventi finalità di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 25 del Regolamento GBER.

7. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono riguardare qualsiasi settore economico non espressamente escluso da specifici vincoli della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, afferente alle seguenti attività:

- a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- b) attività manifatturiere;
- c) produzione di energia, limitatamente ai programmi agevolati ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento GBER;
- d) attività dei servizi alle imprese;
- e) attività commerciali limitatamente ad investimenti connessi ad innovazioni organizzative o di processo, al marketing ed alla digitalizzazione, nonché promossi ai fini della valorizzazione in forma innovativa dei prodotti delle identità economiche territoriali;
- f) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;
- g) aventi ad oggetto il riciclaggio di materiali edili provenienti principalmente dalle opere di demolizione degli edifici ubicati nelle aree del cratere, relativamente ai programmi di investimenti di cui al comma 1 lettera b).

8. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3 potranno essere fornite ulteriori indicazioni inerenti al dettaglio delle attività ammissibili.

9. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui ai commi 3, 5, 6 devono:

- a) riguardare unità produttive ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) per i programmi aventi finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilione e cinquecentomila) e non superiori a 20.000.000,00 euro (ventimilioni). In caso di programmi presentati da reti di imprese i singoli progetti dovranno avere spese ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro (trecentomila) per i programmi aventi finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 200.000,00 euro (duecentomila) e non superiori a 3.000.000,00 euro (tre milioni).;
- c) per i programmi aventi finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.000.000,00 euro (unmilione) e non superiori a 3.000.000,00 euro (tre milioni). In caso di programmi presentati da reti di imprese i singoli progetti dovranno avere spese ammissibili non inferiori a 200.000,00 euro (duecentomila);
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9. A tal fine per data di avvio si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare

attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Le spese per l'acquisto del terreno e per i lavori preparatori, se sostenute prima della presentazione della domanda, non sono ritenute ammissibili alle agevolazioni. La realizzazione di studi di fattibilità non è altresì considerata avvio dei lavori. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. I soli programmi richiesti alle agevolazioni ai sensi del Regolamento "de minimis" possono essere avviati anche precedentemente la data di presentazione della domanda purché successivamente alla data del 18 gennaio 2017;

e) essere realizzati entro 36 mesi dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe opportunamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile e deve essere comunicata dal beneficiario al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa;

f) i programmi realizzati da reti di imprese devono riguardare iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed eventualmente progetti di ricerca e sviluppo, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

## **Art. 6 (Spese ammissibili)**

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento e devono essere sostenute dall'impresa, salvo quanto disposto all'articolo 5 comma 9 lettera d), a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER, del Regolamento "de minimis", del Temporary Framework e del *Temporary Crisis Framework*. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali, ivi compreso l'acquisto di strutture dismesse (fabbricati e capannoni); è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189);

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ivi comprese le tecnologie digitali quali intelligenza artificiale, blockchain, e IoT commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) immobilizzazioni immateriali, quali brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate così come individuate all'articolo 2, punto 30, del Regolamento GBER.

2. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;

b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),

sono ammesse nei seguenti limiti:

i) per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui all'articolo 5, comma 7, lettera f), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

ii) per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate all'articolo 5, comma 7, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.

3. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

4. Per le imprese di grandi dimensioni le spese di cui al comma 1 lettera e) sostenute per la realizzazione di programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 3, non può superare il limite del 50% dei costi ammissibili relativi allo stesso investimento produttivo.

5. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'articolo 5, comma 5, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47 del Regolamento GBER.

6. In relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5 comma 6, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

- a) Personale;
- b) Strumenti e attrezzature;
- c) Ricerca contrattuale;
- d) Spese generali;
- e) Materiali di consumo.

7. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, saranno fornite le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili.

## **Art. 7**

### **(Forma e intensità delle agevolazioni)**

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, dal Regolamento "de minimis", dal Temporary Framework e dal Temporary Crisis Framework, in particolare:

- a) dall'articolo 14 del Regolamento GBER per i programmi di investimento produttivo ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
- b) dall'articolo 17 del Regolamento GBER per i programmi di investimento produttivo ricadenti in

aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

- c) dall'articolo 18 del Regolamento GBER per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 6, comma 3, del presente bando;
- d) dall'articolo 25 del Regolamento GBER per i progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5, comma 6 del presente bando;
- e) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER per gli investimenti per la tutela ambientale;
- f) qualora richiesto dalle imprese, dalla sezione 3.13 “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile” del Temporary Framework e dalle ulteriori sezioni e/o modifiche specificatamente introdotte da eventuali nuovi ed appositi interventi normativi e la cui scadenza temporale risultasse compatibile con i tempi di adozione dei provvedimenti concessori;
- g) qualora richiesto dalle imprese, dalla sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato” del *Temporary Crisis Framework* e dalle ulteriori sezioni e/o modifiche specificatamente introdotte da eventuali nuovi ed appositi interventi normativi e la cui scadenza temporale risultasse compatibile con i tempi di adozione dei provvedimenti concessori;
- h) qualora richiesto dalle imprese, dal Regolamento “de minimis” n. 1407/2013.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro temporaneo Ucraina l'impresa è tenuta ad attestare, mediante specifica dichiarazione da rendere in sede di presentazione della domanda, di aver subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento o aumento del costo delle materie prime, riduzione delle vendite.

2. Il finanziamento agevolato concedibile ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e per tale motivo la somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa, non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili.

4. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

5. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, comunque assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

6. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:

- a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di

euro, per i programmi da realizzare in aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi da realizzare in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 6, comma 3;

d) a 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto supera 20 milioni di euro per impresa e per progetto;

e) a 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale.

## **Art. 8**

### **(Fase di accesso e concessione delle agevolazioni)**

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), a partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, il quale indicherà anche gli specifici punteggi attribuiti nella valutazione dei criteri di cui al comma 4 e i punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni, previa loro determinazione sentito il Comitato d'indirizzo di cui all'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021. Contestualmente all'apertura dello sportello, sul sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) viene pubblicato lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, definiti dall'Agenzia sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Soggetto attuatore competente. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'Agenzia, ricevute per ognuno dei due crateri e, all'interno del cratere 2016, per ognuna delle regioni interessate, domande comportanti un potenziale impegno di risorse finanziarie pari al doppio della dotazione programmaticamente spettante sulla base dei criteri di riparto di cui all'articolo 15, comma 3, provvede a darne tempestiva comunicazione ai Soggetti attuatori ai fini della chiusura dello sportello agevolativo. Alle domande di agevolazione che rimangono prive di copertura finanziaria non sarà dato ulteriore corso.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 e trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e previa acquisizione dei dati di monitoraggio delle domande presentate, è in facoltà della Cabina di coordinamento di fissare un termine per la chiusura temporanea o definitiva dello sportello agevolativo.

3. L'Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, considerato in base al giorno e all'orario di ricevimento della domanda, procede allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica la disponibilità delle risorse finanziarie;

b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente bando;

c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà tempestiva comunicazione, trasmettendo i relativi elementi progettuali, ai Soggetti attuatori e alla Cabina di Coordinamento integrata, i quali richiedono il parere vincolante alle Regioni interessate dal programma di sviluppo in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale; detto parere deve essere trasmesso ai Soggetti attuatori, alla Cabina di coordinamento integrata, al Soggetto

gestore entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale: di ciò la Cabina di coordinamento integrata dà tempestiva notizia al Soggetto gestore. La Cabina di coordinamento integrata, acquisito il predetto parere, autorizza il Soggetto gestore entro i successivi 15 giorni a dare corso all'istruttoria e, all'esito positivo della stessa, a procedere alla stipula del contratto di sviluppo; qualora la determinazione della Cabina di coordinamento sia negativa, l'Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), nei limiti di quanto disposto all'articolo 7 comma 1, dà comunicazione al soggetto proponente e ai Soggetti attuatori della sospensione del corso della procedura; in caso di accertata definitiva indisponibilità finanziaria ne dà comunicazione al soggetto proponente e ai Soggetti attuatori.

e) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera b) ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e ai Soggetti attuatori.

4. L'Agenzia, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, esegue l'istruttoria, anche mediante interlocuzione con il soggetto proponente, valutando:

a) credibilità del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti, in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale e sui dati degli ultimi tre bilanci approvati;

b) coerenza del progetto imprenditoriale con gli obiettivi PNC Sisma, come ricavabili dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e dalle ordinanze commissariali;

c) fattibilità tecnica del programma degli investimenti;

d) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale basata sui dati degli ultimi tre bilanci approvati e delle coperture finanziarie del programma.

e) limitatamente ai programmi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera g):

i) caratteristiche del prodotto trasformato;

ii) efficacia in termini di riciclo, recupero e diminuzione dei rifiuti.

5. A favore delle imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto.

6. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione di cui al comma 5, il Soggetto gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il Soggetto Gestore comunica

l'esito finale entro il termine indicato al precedente comma 4, fatti salvi i maggiori termini dettati dalla necessità di acquisire le integrazioni documentali necessarie ai fini della conclusione della valutazione. Nel caso di integrazione di elementi essenziali per la valutazione, la domanda si considera avanzata alla data della avvenuta integrazione.

### **Art. 9 (Concessione delle agevolazioni)**

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'articolo 8, il Soggetto gestore competente emette un apposito provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Al fine della concessione delle agevolazioni, il soggetto gestore individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca delle agevolazioni, e tali contenuti sono trasfusi nel provvedimento di concessione.
3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 che, unitamente alla documentazione in esso richiamata e all'ulteriore che dovesse rendersi necessaria, deve essere sottoscritto per accettazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica, pena la decadenza delle agevolazioni.
4. In caso di programmi che prevedono tra i soggetti beneficiari, imprese aderenti di cui all'articolo 4, comma 1, la mancata sottoscrizione di una sola impresa aderente determina la decadenza dalle agevolazioni.

### **Art. 10 (Erogazione delle agevolazioni)**

1. Il contributo in conto impianti, il contributo alla spesa e il finanziamento agevolato sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) per un numero non superiore a 5, a fronte della rendicontazione di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non può, comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.
2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 50 per cento della spesa ammissibile complessiva. Entro il termine di 90 giorni dalla data di erogazione e comunque entro la presentazione del SAL successivo, la beneficiaria dovrà fornire evidenza dell'avvenuto pagamento. Le relative verifiche saranno svolte nell'ambito delle verifiche del SAL successivo.
3. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, pertanto, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.

4. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si potranno fornire ulteriori specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente bando. I termini, le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili in un'apposita sezione del sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonché delle altre verifiche stabilite nel provvedimento di ammissione. Qualora nel corso di svolgimento delle predette attività di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta.

7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa, il Soggetto gestore opera una ritenuta del 10 per cento, che sarà versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento.

### **Art. 11 (Variazioni)**

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

### **Art. 12 (Monitoraggio, ispezioni e controlli)**

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto attuatore e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Commissario o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

### **Art. 13 (Cumulo delle agevolazioni)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER, le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, fatto salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del *Temporary Framework* e del *Temporary Crisis Framework*, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

### **Art. 14 (Revoche)**

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
- b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
- c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13;
- g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla

scadenza stabilita.

- h) mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;
- i) il mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

### **Art. 15 (Risorse disponibili)**

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente bando si ricorre al fondo complementare al PNRR approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Le risorse disponibili ammontano a Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni), rimodulabili in corso di attuazione, di cui Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) riservati ai programmi aventi ad oggetto le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore.

3. La sub-misura B1.2 d'interesse, oggetto dell'ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022 al pari della sub-misura B3.3, rientra all'interno della Misura B1 Sostegno agli investimenti per la quale, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico delle due aree oggetto di intervento, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate, che varrà anche per la sub-misura B3.3 "ciclo delle macerie" stante la sua affinità:

- a. 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
- b. 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016.

Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016.

Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009.